

L'ente unico territoriale invierà tempestivamente al Formedil, entro 30 giorni dalla ricezione, i dati anonimi e aggregati della sorveglianza sanitaria. L'elaborazione di tali dati da parte del Formedil consentirà di orientare il Sanedil nella definizione delle visite di sorveglianza sanitaria e dei pacchetti di prevenzione mirati alla riduzione delle malattie professionali.

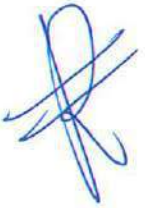
L'ente territoriale può mettere a disposizione appositi servizi gratuiti per effettuare gli esami della sorveglianza sanitaria, quali, ad esempio, i camper o il software del Formedil Construction Digital service (CDS), utile per la gestione delle scadenze, comprese quelle riguardanti la sorveglianza sanitaria.

Al Sanedil è affidato anche il compito di definire ed erogare appositi "pacchetti prevenzione" rivolti agli operai.

I pacchetti prevenzione sono definiti anche sulla base dei dati che l'Inail fornisce periodicamente sull'andamento delle malattie professionali nel settore edile, da effettuarsi gratuitamente una volta l'anno.

Per gli operai di età superiore ai 50 anni, saranno previsti, comunque, pacchetti per la prevenzione delle malattie cardiache.

Le Parti sottoscriventi istituiranno un osservatorio per il monitoraggio dei dati che sarà gestito congiuntamente dal Formedil e dal Sanedil.



## ACCORDO NAZIONALE

### Modello denuncia unica edilizia (D.U.E.)

Premesso che:

- Ance, AGCI Produzione e Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, LEGACOOP Produzione e Servizi, Feneal Uil, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno rinnovato gli ultimi CCNL in una ottica di innovazione del settore e del sistema bilaterale, soprattutto delle Casse Edili, quale strumento di regolarità contributiva, rafforzandone la funzione pubblicistica;
- le parti sociali sono interessate a una sempre maggiore regolarità e ad una maggiore trasparenza dell'intero settore e nei confronti di soggetti terzi e Pubbliche Amministrazioni;
- già nella delibera del Comitato della Bilateralità n.2/2015 era stato ripreso il principio del rispetto delle ore, che prevede che la condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore lavorate e non lavorate, non inferiore a quello contrattuale; che la somma delle ore lavorate e non lavorate non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese; che il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato rispetto all'orario ordinario di lavoro e come previsto da norma di legge e contratto;
- i principi della delibera sopracitata sono stati più volte ripresi dalla CNCE, in particolare nelle Circolari n. 792/2021 e n. 797/2021;

Le parti sociali concordano che:

l'omogeneizzazione e la semplificazione sono gli strumenti che possono tutelare maggiormente imprese e lavoratori, rendendo più competitivo il nostro sistema bilaterale. In particolare, il modello di denuncia unica presso le Casse Edili, potrà

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva e dumping contrattuale oltrechè dalla mole dei contenziosi determinati dall'attività di recupero crediti.

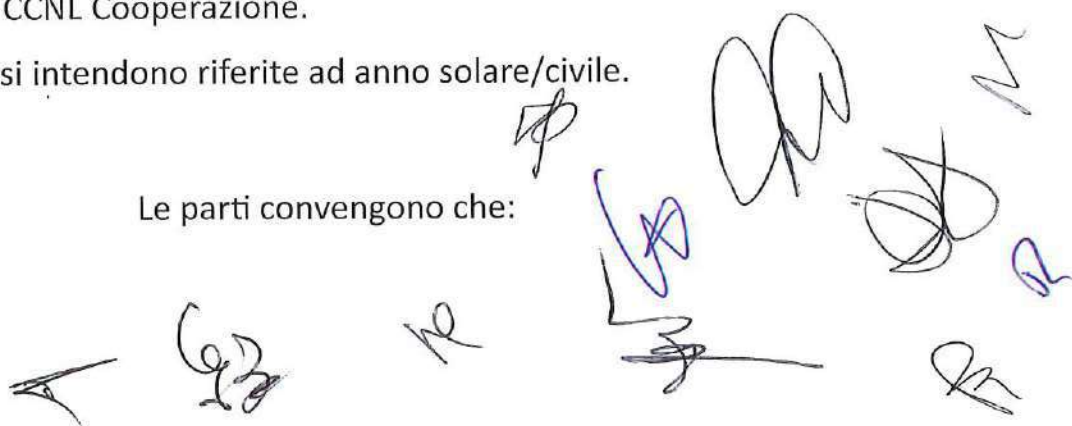
La definizione del Modello di Denuncia Unica in edilizia può diventare funzionale all'applicazione di quanto già previsto nell' Allegato VII del CCNL 2018, cd. F24, dopo aver verificato l'effettiva possibilità di compensare i debiti verso la Cassa Edile con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell'INPS e/o dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, anche ai fini suddetti, le parti concordano che il nuovo modello di denuncia unica presenterà, al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse Edili, i seguenti elementi obbligatori e bloccanti:

- a) Ore ordinarie: verifica su ore lavorabili nel mese, decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate;
- b) Permessi non retribuiti: esimente bloccante limite 40 h annue;
- c) Permessi retribuiti: fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del CCNL Industria e dagli artt. 46 e 46 bis del CCNL Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi, esimente bloccante limiti 88 h;
- d) Ferie: fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del CCNL Industria e dall'art. 55 del CCNL Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse, esimente bloccante limite 160 h;
- e) E.V.R.: ferma restando la non incidenza dell'EVR sui singoli istituti, ivi compreso il TFR, introduzione di un campo ("flag") relativo alla dichiarazione aziendale circa il pagamento dello stesso, se spettante in base alla normativa applicabile;
- f) CCNL applicato;
- g) CIPL applicato bloccante;
- h) Ore malattia – bloccante con obbligo di verifica codice certificato;
- i) Trasferta: secondo la nuova formulazione dell'art. 21 del CCNL Industria e dall'art. 61 del CCNL Cooperazione.

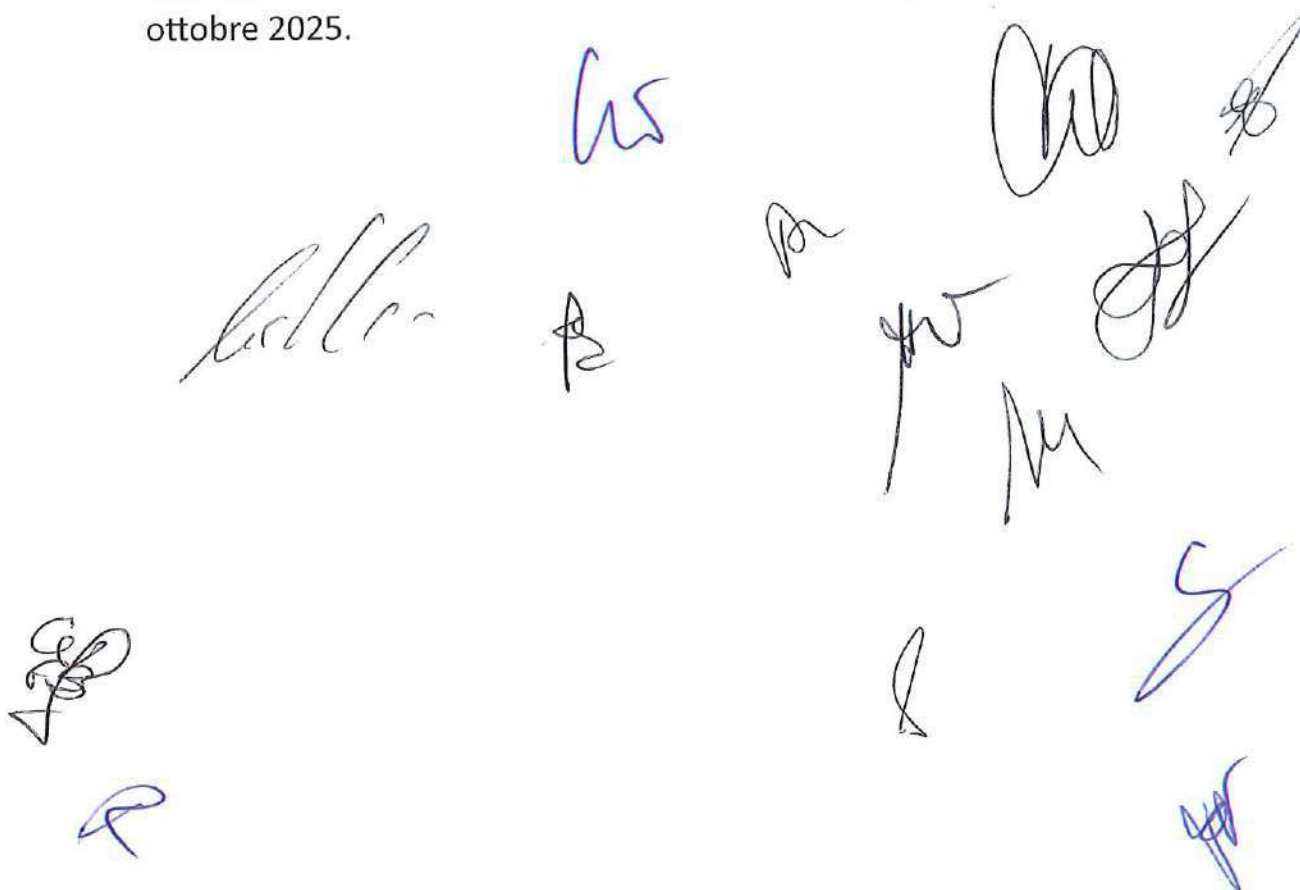
Tutte le esimenti si intendono riferite ad anno solare/civile.

Le parti convengono che:



a decorrere dalla firma del presente rinnovo del CCNL viene istituita una Commissione paritetica delle parti sociali, composta da 12 componenti, ivi inclusi i Segretari Generali delle Organizzazioni sindacali, con il supporto della CNCE, della durata di sei mesi per la definizione del modello di denuncia unica che avrà, tra i suoi compiti, il compito di valutare ed elaborare le soluzioni tecniche per le ipotesi di cui alle lettere c) e d), le analisi relative all'impatto della nuova disciplina, con adeguamento da parte della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili del software EDILCONNECT, la definizione di una anagrafica degli impiegati ai soli fini del corretto adempimento nei confronti del Sanedil e del Prevedi. Il nuovo sistema di Denuncia Unica potrà tener conto delle analisi precedentemente svolte dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, presentate nel documento Ipotesi Denuncia Unica l'11 Aprile 2017.

Tale sistema di Denuncia Unica Edile entrerà in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2025.

The block contains approximately 15 handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. Notable signatures include a large one on the left, a cluster of smaller ones in the center-right, and a few isolated ones at the bottom left and bottom right.

**"TRASFERTA"**

**Decorrenza, ambito di applicazione e modifiche all'art. 21 del CCNL Industria e all'art. 61 del CCNL Cooperazione:**

La disciplina della "trasferta" nazionale entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025, contestualmente all'introduzione della nuova denuncia unica, e si applicherà per i cantieri avviati successivamente a tale data.

Dalla predetta data, tale disciplina sostituirà i commi da 8 a 16 (e la successiva "dichiarazione a verbale") della lett. A) dell'art. 21 del CCNL Industria e dell'art. 61 del CCNL Cooperazione. Restano fermi i commi da 1 a 7 della citata lett. A), incluso il principio per cui all'operaio in "trasferta" continua ad applicarsi il contratto integrativo del territorio di provenienza e il principio della eventuale integrazione retributiva da corrispondere a titolo di "*indennità territoriale temporanea*", nonché le "Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario" di cui alla lett. B) dell'art. 21 del CCNL Industria e dell'art. 61 del CCNL Cooperazione.

Dalla medesima data, sono altresì abrogati gli ultimi 5 commi dell'art. 21 del CCNL (introdotti con il rinnovo del 2014), relativi ai principi generali della trasferta regionale e della successiva "trasferta" nazionale.

La nuova disciplina della "trasferta" troverà applicazione in tutto il territorio nazionale e sostituirà, a decorrere dalla predetta data del 1° ottobre 2025, tutti gli accordi territoriali in materia di trasferta regionale. Dalla stessa data, altresì, è abrogato l'Allegato 6 dell'accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto il 3 marzo 2022.

Resta salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016 per i lavori di ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016.

**Principio del "cantiere in trasferta":**

la nuova disciplina troverà applicazione per i cantieri nei quali sia inviato dall'impresa un operaio in "trasferta" (purché situati, ovviamente, nel territorio di competenza di un'altra Cassa Edile) con apposita disciplina delle contribuzioni tra Cassa Edile di appartenenza e Cassa Edile del luogo dei lavori, come di seguito definita, che decorrerà dal primo giorno del quarto periodo di paga del suddetto primo operaio.

Dalla medesima data, la stessa disciplina delle contribuzioni si applicherà anche per gli eventuali altri operai inviati in "trasferta" dall'impresa, successivamente al primo, nel medesimo cantiere (purché la "trasferta" relativa del singolo operaio duri per almeno un intero periodo di paga mensile).

**La Cassa Edile di appartenenza resta l'unica referente per l'impresa:**

l'impresa, per gli operai in "trasferta" e per tutta la durata della stessa, continuerà a compiere tutti gli adempimenti previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale presso la Cassa Edile di appartenenza, a cui competono gli adempimenti nei confronti della Cassa Edile del luogo dei lavori.

Le prestazioni a favore dell'impresa saranno erogate dalla Cassa Edile di appartenenza.

**L'operaio rimane iscritto alla Cassa Edile di appartenenza:**

a prescindere dalla durata della "trasferta", l'operaio resta iscritto alla Cassa Edile di appartenenza.

Le prestazioni a favore del lavoratore, ai fini del riconoscimento delle ore, saranno pertanto erogate da quest'ultima.

**Gli adempimenti per le imprese e per le Casse Edili sono uniformati e semplificati tramite l'uso di un apposito applicativo informatico predisposto dalla CNCE (implementazione di CNCE\_Edilconnect):**

tramite l'applicativo, con un unico adempimento, l'impresa comunicherà preventivamente sia alla Cassa di appartenenza che alla Cassa del luogo dei lavori l'apertura del cantiere/avvio dei lavori. Poi effettuerà le denunce mensili alla Cassa di appartenenza e, sempre tramite l'applicativo, i dati relativi al predetto cantiere saranno visualizzati automaticamente anche dalla Cassa del luogo dei lavori.

In base alla data di invio del primo operaio in "trasferta", per i primi tre periodi di paga le contribuzioni saranno imputate, automaticamente dall'applicativo, come indicato nella colonna A della sottostante tabella.

A decorrere dal primo giorno del quarto periodo di paga (sempre del primo operaio inviato in "trasferta"), le contribuzioni saranno imputate, automaticamente dall'applicativo, come indicato nella colonna B della sottostante tabella. Tale imputazione decorrerà dalla predetta data per le contribuzioni dovute anche per tutti gli operai inviati in "trasferta" successivamente al primo (purché la "trasferta" relativa del singolo operaio duri per almeno un intero periodo di paga mensile).

A titolo esemplificativo, qualora il primo operaio sia inviato in "trasferta" dal 15 gennaio, il sistema imputerà le contribuzioni come indicato nella colonna A per i mesi di competenza gennaio, febbraio e marzo e come indicato nella colonna B a decorrere dalla competenza del mese di aprile, anche per gli operai inviati in "trasferta" successivamente al primo.

Le contribuzioni afferenti le Casse Edili di provenienza e del luogo di lavoro del periodo di "trasferta" sono così imputate:

| CONTRIBUTO                                                                                                               | IMPUTAZIONE PRIMI TRE MESI<br>(A)                                                                        | IMPUTAZIONE DAL QUARTO MESE<br>(B)                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cassa Edile (2,25%):<br>0,75% spese gestione<br>e quote contrattuali                                                     | CE appartenenza                                                                                          | CE luogo lavori                                                                                          |
| Cassa Edile (2,25%):<br>0,45% prestazioni operai<br>(aliquota fissata da CCNL)                                           | 0,45% CE appartenenza                                                                                    | 0,45% CE appartenenza                                                                                    |
| Cassa Edile (2,25%):<br>1,05% premialità imprese<br>(aliquota fissata da CCNL)                                           | 1,05% CE appartenenza                                                                                    | 1,05% CE appartenenza                                                                                    |
| APE<br>(aliquota regionale fissata da CCNL,<br>fatta salva eventuale aliquota ridotta<br>fissata a livello territoriale) | Aliquota CE appartenenza                                                                                 | Aliquota CE luogo lavori                                                                                 |
| Ente Unico Formazione e Sicurezza<br>(1%)<br>(aliquota fissata da CCNL)                                                  | CE appartenenza: 0,40% formazione<br>CE luogo lavori: 0,50% sicurezza +<br>0,10% formazione (on the Job) | CE appartenenza: 0,40% formazione<br>CE luogo lavori: 0,50% sicurezza +<br>0,10% formazione (on the Job) |

|                                                                                        |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fondo territoriale qualificazione settore (0,20%)</b><br>(aliquota fissata da CCNL) | CE appartenenza | CE appartenenza |
| <b>Fondo prepensionamenti (0,20%)</b><br>(aliquota fissata da CCNL)                    | CE appartenenza | CE appartenenza |
| <b>Fondo incentivo occupazione (0,10%)</b><br>(aliquota fissata da CCNL)               | CE appartenenza | CE appartenenza |
| <b>Sanedil (0,60%)</b><br>(aliquota fissata da CCNL)                                   | CE appartenenza | CE appartenenza |
| <b>RLST</b><br>(aliquota fissata da CCPL, per le sole imprese che non abbiano RLS)     | CE appartenenza | CE luogo lavori |
| <b>Eventuali contributi territoriali aggiuntivi</b><br>(ove previsti dal singolo CCPL) | CE appartenenza | CE appartenenza |

#### Clausola di salvaguardia

Al fine di evitare il determinarsi di squilibri fra i rispettivi territori, qualora dall'applicazione della presente disciplina derivi, nei rapporti tra le singole Casse Edili, uno scostamento superiore al 5% rispetto a quanto generato dall'applicazione della trasferta (considerato a consuntivo al termine di ciascun anno Cassa Edile), saranno effettuate le relative compensazioni tra le Casse medesime.

\*\*\*\*\*

Le parti convengono che la Commissione di cui all'allegato 4 in materia di denuncia unica edile avrà il compito di dettare le necessarie indicazioni per l'implementazione del sistema informatico, nonché di monitorare, anche successivamente all'entrata in vigore della trasferta prevista per il 1° ottobre 2025, l'andamento dell'istituto, al fine di proporre alle parti sociali anche eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.

Allegato testo del 17 febbraio 2025 delle Organizzazioni sindacali

Lavoro straordinario

All'articolo 19 del CCNL Industria e all'art. 59 CCNL Cooperazione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali, di cui 150 con il consenso del lavoratore."

Ce

AWA 

HW

DA



Z

M

MC

RE

P

WH-

GF

G

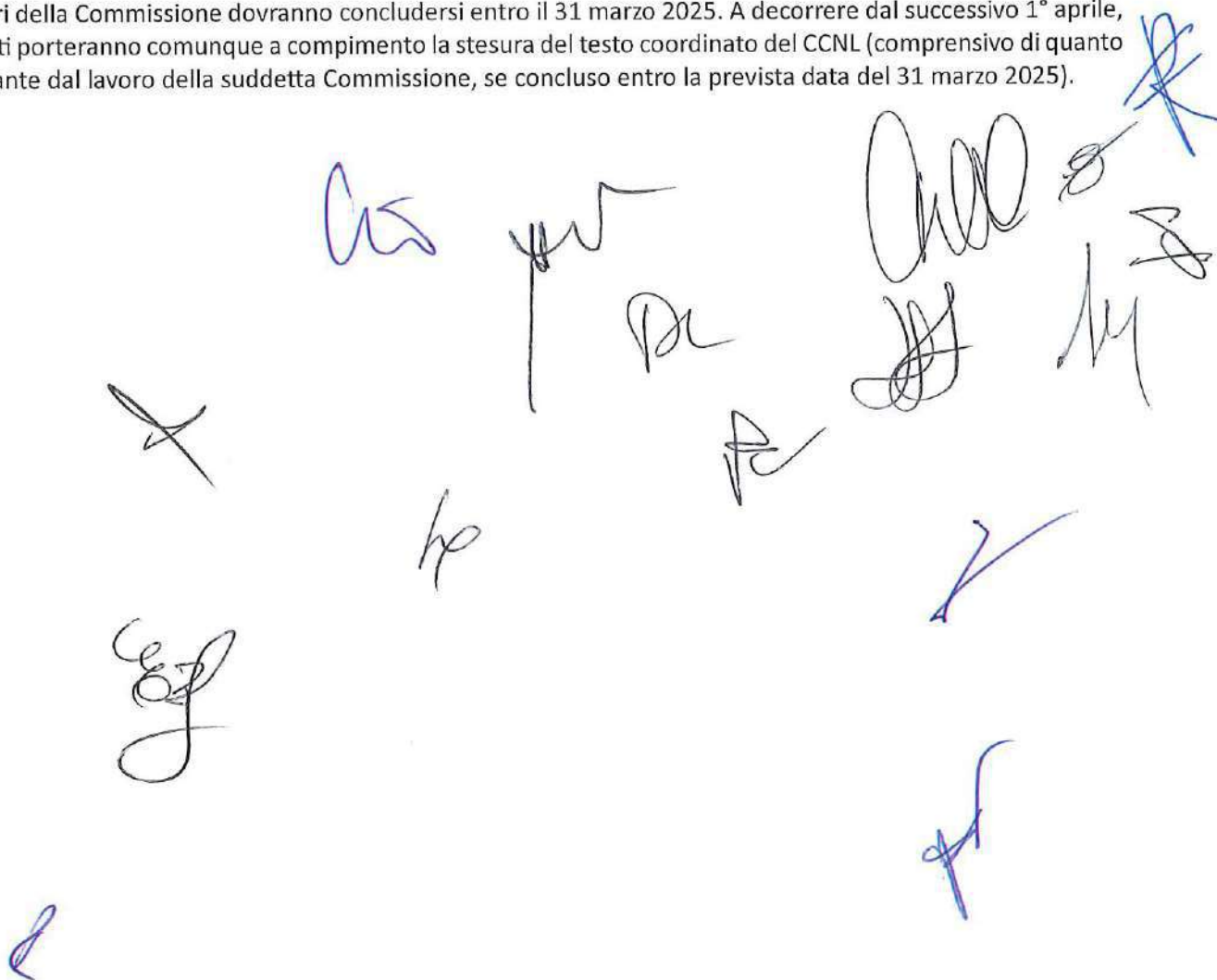
R

HW

**Commissione Classificazione**

Le parti concordano di demandare, alla Commissione paritetica "Classificazione", la revisione finale dell'art. 77 Industria e dell'art. 14 Cooperazione, nonché della premessa al CCNL relativa all'ambito di applicazione.

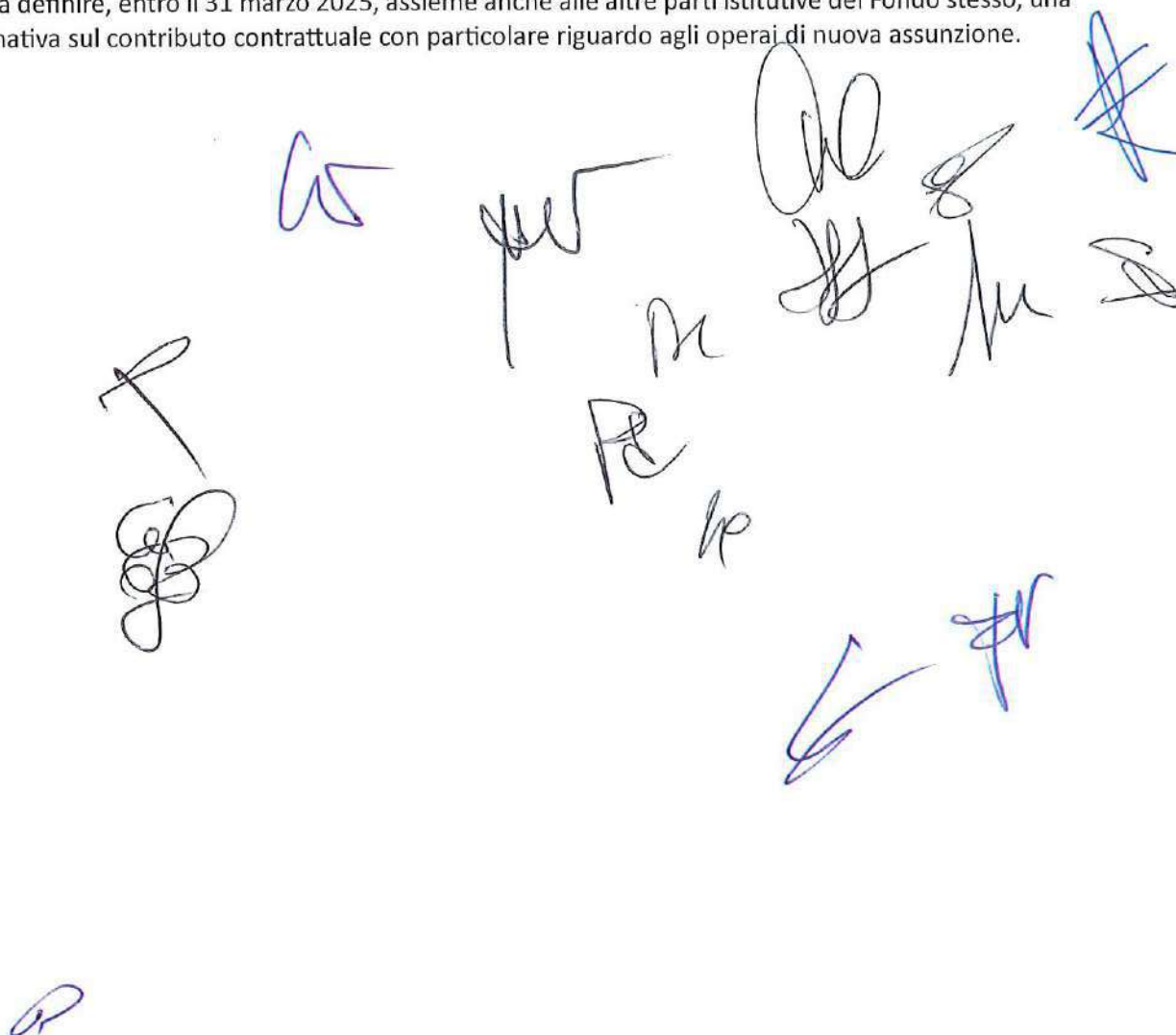
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il 31 marzo 2025. A decorrere dal successivo 1° aprile, le Parti porteranno comunque a compimento la stesura del testo coordinato del CCNL (comprensivo di quanto risultante dal lavoro della suddetta Commissione, se concluso entro la prevista data del 31 marzo 2025).

A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including cursive, stylized, and some that appear to be initials or specific names like 'AS', 'hp', 'Eg', and 'Z'. Some signatures are more prominent and larger, while others are smaller and more compact.

**DICHIARAZIONE A VERBALE**

**Contributo contrattuale alla previdenza complementare**

Le Parti, a seguito di quanto segnalato da ultimo dalla Covip al Fondo di previdenza complementare Prevedi, si impegnano a definire, entro il 31 marzo 2025, assieme anche alle altre parti istitutive del Fondo stesso, una specifica normativa sul contributo contrattuale con particolare riguardo agli operai di nuova assunzione.

The block contains several handwritten signatures in blue ink. There are approximately 12-13 distinct signatures scattered across the lower half of the page. Some are simple, while others are more complex or stylized. The signatures are not organized into a formal list or table.

## PROPOSTE PREMIALITA'

### PREMESSE GENERALI

Le parti concordano di definire un sistema di premialità a favore di Enti bilaterali, imprese e lavoratori.

I meccanismi indicati dovranno tenere in considerazione la salvaguardia dell'equilibrio economico/finanziario degli Enti unificati e delle Casse Edili per valutare come trasferire il beneficio alle aziende e ai lavoratori.

Per la costituzione di dette premialità si dovrà prevedere anche l'attivazione di risorse degli Enti nazionali agli Enti territoriali. Eventuali ristorni provenienti da tali risorse destinate agli Enti territoriali dovranno comunque riflettersi maggiormente in un beneficio per le aziende e lavoratori, non a capitalizzazione degli enti stessi.

Le premialità dovranno produrre un valore aggiunto del sistema non collegato a meri adempimenti formali.

Tali premialità si applicano in via sperimentale per la durata dell'Accordo di rinnovo del Ccnl. Le parti concordano di incontrarsi 90 giorni prima della scadenza del predetto accordo, per valutare gli esiti della sperimentazione, anche al fine dell'eventuale conferma strutturale della relativa disciplina.

### PREMIALITÀ ENTI BILATERALI TERRITORIALI

Al fine di accedere alle premialità previste dal presente paragrafo, gli Enti bilaterali territoriali dovranno possedere almeno due dei seguenti parametri, fermo restando il rispetto dell'obbligo di invio dei bilanci nonché di tutte le comunicazioni agli Enti bilaterali previste dal CCNL, compresa quella da parte delle Casse Edili a CNCE e Formedil relativamente agli operai di primo ingresso nel settore ("16 ore prima").

### ENTI UNIFICATI/SCUOLE CPT

Riduzione massima complessiva del contributo dovuto al Formedil nazionale di un terzo:

- per gli enti unificati che effettuano un numero di visite sui cantieri adeguato, secondo le previsioni del Verbale di Accordo 2014 (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni);
- per gli enti unificati che asseverano (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni) come ente o nella rete di enti nella regione di riferimento il Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme a cura del sistema della rete;
- per gli enti unificati che aderiscono (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni) a campagne nazionali promosse dal Formedil nell'ambito di Protocolli d'intesa con INAIL quali, solo a titolo esemplificativo, la campagna di misurazioni dell'esposizione alla silice libera cristallina nelle principali attività del settore edile al fine di integrare la Banca Dati Esposizione Silice dell'INAIL;
- per gli enti unificati che propongono (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni) percorsi della filiera formativa edile che prevedono tirocini curriculari obbligatori ai sensi delle normative nazionali e regionali di riferimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo leFP, IFTS, ITS) e apprendisti previsti nei percorsi di formazione ITS;

- A
- per gli enti unificati che, al fine di rendere più efficienti i servizi per lavoratori e imprese e di razionalizzarne i relativi costi, implementino processi di unificazione nella medesima regione: riconoscimento, all'Ente risultante dall'unificazione, della suddetta riduzione del contributo dovuto al Formedil nazionale o di una misura di sostegno finanziario a valere sulle riserve dello stesso, da definirsi con le parti sociali nazionali.

#### CASSE EDILI:

- per le Casse Edili che si adeguano a tutte le regole dettate dalla stessa CNCE (a titolo di esempio su Rateizzazioni, Regolarità, Pagamenti, Prestazioni): riduzione nella misura massima complessiva di un terzo del contributo dovuto alla CNCE;
  - per le Casse edili che, al fine di rendere più efficienti i servizi per lavoratori e imprese e di razionalizzarne i relativi costi, implementino processi di unificazione nella medesima regione, alla Cassa risultante dall'unificazione sarà riconosciuta la suddetta riduzione del contributo dovuto alla CNCE, o un sostegno finanziario a valere sulle riserve della medesima CNCE e/o del FNAPE, da definirsi con le parti sociali nazionali.
- J

\*\*\*

Gli Enti bilaterali territoriali che non rispettino gli obblighi, quale, a titolo esemplificativo, l'invio dei bilanci al relativo Ente nazionale, o non raggiungano i parametri di funzionalità ad essi demandati dal Ccnl, verseranno l'aliquota nella misura dello 0,04% all'Ente nazionale.

Handwritten signature

Per le modalità operative e di attribuzione delle premialità, nonché per le valutazioni di sostenibilità, ferma restando l'applicazione di accordi/protocolli già in essere, si demanda ad una commissione, coadiuvata dagli enti paritetici nazionali, la stesura di un apposito regolamento, da definirsi entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente.

Le parti concordano una diversa tempistica del versamento da parte delle Casse Edili della contribuzione Ape al FNAPE, passando dall'attuale versamento trimestrale a due versamenti: il primo dopo nove mesi ed il successivo dopo tre mesi, ferma restando la data del mese di dicembre quale data per l'ultimo versamento.

Handwritten signature

Le parti convengono che le Casse Edili rilascino alle imprese specifiche attestazioni riguardanti i versamenti effettuati, nell'anno Cassa edile precedente, in termini di welfare contrattuale (0,45%), assistenza sanitaria complementare e previdenza integrativa, ai fini della misurazione della conformità di un'impresa ai criteri ambientali, sociali e di governance (rating di sostenibilità - ESG).

#### PREMIALITA' IMPRESE

##### PREREQUISITI DI ACCESSO ALLA PREMIALITÀ

- Durc in corso di validità;
  - Attestazione positiva dell'ultima congruità, ove prevista, richiesta alla data di presentazione della richiesta di premialità;
  - per la generalità degli operai in organico, rispetto di limiti e condizioni previsti per le causali di assenza inserite nelle denunce nell'arco degli ultimi 12 mesi, ai sensi dell'art. 29 della L. n. 341/95 e della delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015.
- Handwritten signatures

9

### REQUISITI DI ACCESSO ALLA PREMIALITA'

Al fine di accedere alle premialità previste dal presente paragrafo, l'impresa dovrà possedere, oltre ai prerequisiti di cui al paragrafo precedente, almeno due dei seguenti requisiti:

- a) anzianità di sistema data dalla sommatoria di tutte le Casse Edili/Edilcasce alle quali l'impresa risulti iscritta da almeno 5 anni;
- b) presenza dei requisiti di cui alla lettera b dell'art. 2) del Fondo territoriale per la qualificazione del settore (anche in caso di mancato riconoscimento dell'incentivo per esaurimento dei fondi);
- c) attivazione da parte dell'impresa della previsione del rinnovo contrattuale del 3 marzo 2022 (passaggio da operaio comune a operaio qualificato e da operaio qualificato a operaio specializzato, per i lavoratori che, fermi restando i requisiti soggettivi, abbiano frequentato, inviati dal datore di lavoro, un corso di formazione professionalizzante del catalogo nazionale CFN, con esito favorevole, presso gli enti di settore);
- d) asseverazione e/o mantenimento del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme, a cura del sistema della rete Formedil;
- e) adesione ad un codice di condotta volontario in tema di sostenibilità che veda il supporto del sistema bilaterale;
- f) richiesta di un numero minimo annuale pari a 2 visite tecniche da parte dell'Ente unificato territoriale in cantieri dell'impresa, effettuate in un determinato arco temporale di 12 mesi;
- g) disponibilità dell'impresa ed effettiva attivazione di tirocini curriculari per studenti dei percorsi della filiera formativa edile promossi dal sistema Formedil in relazione alle normative regionali di riferimento (a titolo esemplificativo gli IFP, IFTS, ITS) e apprendisti previsti nei percorsi di formazione ITS.

Qualora l'impresa soddisfi almeno due dei parametri di cui alle lettere d), e), f), oltre alla premialità disciplinata dal presente paragrafo, sarà riconosciuta una riduzione pari al 20% del contributo dovuto all'Ente unificato territoriale.

I parametri premiali già definiti a livello territoriale per l'individuazione delle imprese virtuose dovranno essere salvaguardati.

\*\*\*

La presente disciplina della premialità per le imprese e per i lavoratori è distinta rispetto a quella delle premialità previste a livello territoriale, intendendosi la quota dell'1,05% e dello 0,45% del contributo Cassa Edile.

Per il finanziamento delle presenti premialità per le imprese e per i lavoratori, si potranno impiegare:

- le riserve della Cassa Edile, con una ripartizione al 50% tra imprese e lavoratori, (utilizzando in via prioritaria quelle derivanti da prestazioni e contributi non più esistenti e quelle di cui all'Allegato VIII del CCNL 3 marzo 2022, queste ultime se non utilizzate entro il 30 settembre 2025), nonché gli importi non riscossi disciplinati dal medesimo Allegato VIII secondo criteri e modalità ivi previsti;
- l'eventuale superiore gettito dello 0,75% rispetto alle risorse, dallo stesso generate, prendendo quale parametro di riferimento degli anni successivi l'annualità ottobre 2023-settembre 2024, da destinare al 50% alle imprese e al 50% ai lavoratori.

Nel rispetto delle previsioni introdotte a livello locale in ossequio all'Accordo nazionale 18

[Signature]

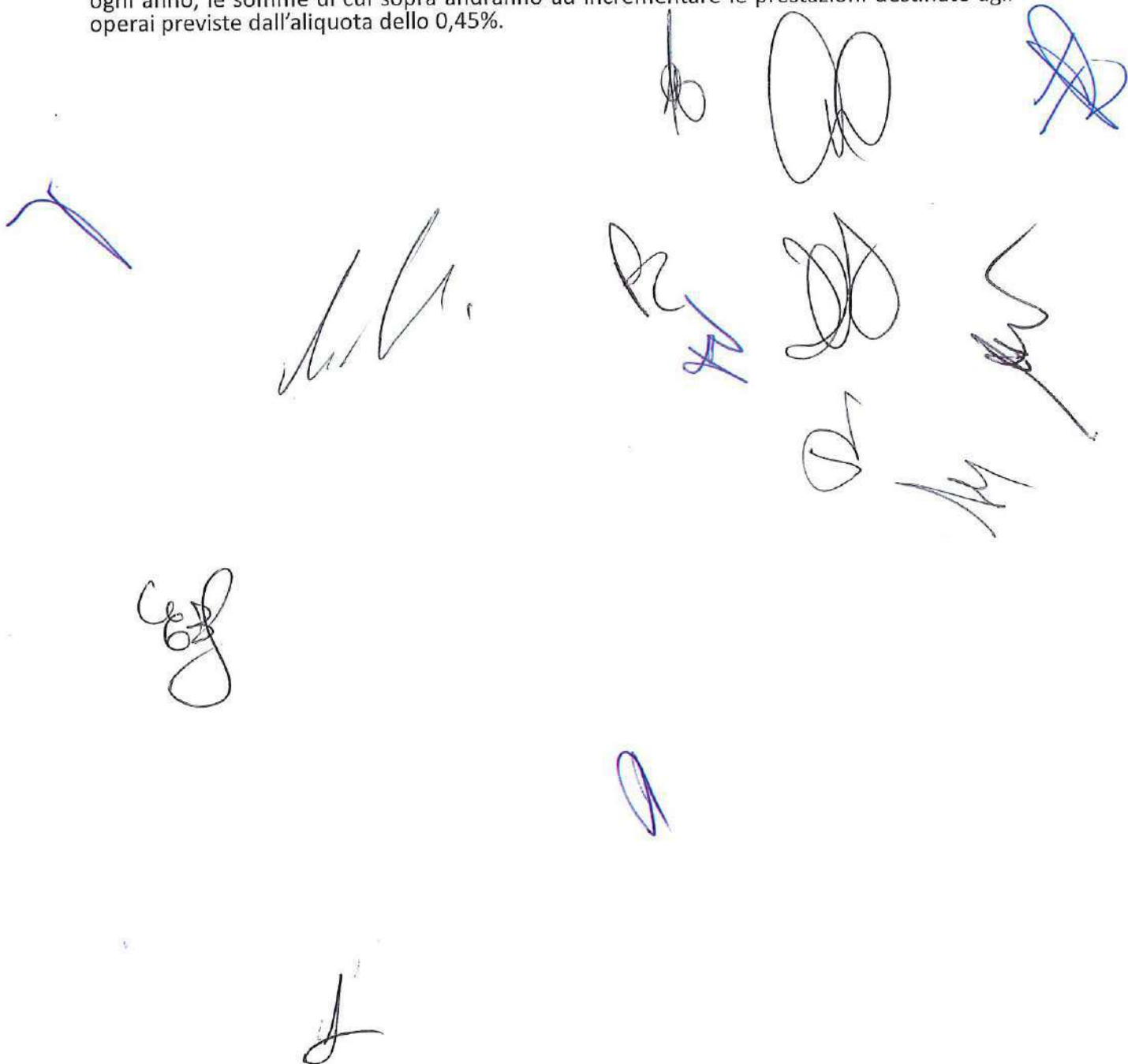
luglio 2018, le premialità per le imprese possono essere riconosciute nelle seguenti modalità:

- riduzione contributiva, rispetto all'aliquota dello 0,75% del capitolo costo di gestione Cassa edile, nella misura massima del 40%;
- compensazione a valere sulle denunce delle Casse Edili.

#### PREMIALITA' AGLI OPERAI

Le parti territoriali stabiliranno per i lavoratori l'incremento delle prestazioni, aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal fondo 0,45%, nel rispetto dei principi stabiliti dalla contrattazione nazionale e territoriale.

In assenza di specifica previsione nei suddetti contratti territoriali entro il 30 settembre di ogni anno, le somme di cui sopra andranno ad incrementare le prestazioni destinate agli operai previste dall'aliquota dello 0,45%.



### AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 180,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nelle seguenti tabelle.

#### Industria:

| LIVELLI | PAR. | AUMENTI – Importi mensili |                       |                       |                       | NUOVI MINIMI – Importi mensili |            |            |
|---------|------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|------------|
|         |      | Complessivi               | 01/02/2025<br>mensile | 01/03/2026<br>mensile | 01/03/2027<br>mensile | 01/02/2025                     | 01/03/2026 | 01/03/2027 |
| VII     | 200  | 360,00                    | 160,00                | 100,00                | 100,00                | 2.134,71                       | 2.234,71   | 2.334,71   |
| VI      | 180  | 324,00                    | 144,00                | 90,00                 | 90,00                 | 1.921,23                       | 2.011,23   | 2.101,23   |
| V       | 150  | 270,00                    | 120,00                | 75,00                 | 75,00                 | 1.601,02                       | 1.676,02   | 1.751,02   |
| IV      | 140  | 252,00                    | 112,00                | 70,00                 | 70,00                 | 1.494,31                       | 1.564,31   | 1.634,31   |
| III     | 130  | 234,00                    | 104,00                | 65,00                 | 65,00                 | 1.387,56                       | 1.452,56   | 1.517,56   |
| II      | 117  | 210,60                    | 93,60                 | 58,50                 | 58,50                 | 1.248,81                       | 1.307,31   | 1.365,81   |
| I       | 100  | 180,00                    | 80,00                 | 50,00                 | 50,00                 | 1.067,36                       | 1.117,36   | 1.167,36   |

#### Cooperative:

| LIVELLI | PAR.  | AUMENTI – Importi mensili |            |            |            | NUOVI MINIMI – Importi mensili |            |            |
|---------|-------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
|         |       | Complessivi               | 01/02/2025 | 01/03/2026 | 01/03/2027 | 01/02/2025                     | 01/03/2026 | 01/03/2027 |
| VIII*   | 250   | 450,00                    | 200,00     | 125,00     | 125,00     | 2.712,99                       | 2.837,99   | 2.962,99   |
| VII     | 210   | 378,00                    | 168,00     | 105,00     | 105,00     | 2.274,90                       | 2.379,90   | 2.484,90   |
| VI      | 180   | 324,00                    | 144,00     | 90,00      | 90,00      | 1.953,34                       | 2.043,34   | 2.133,34   |
| V       | 153   | 275,40                    | 122,40     | 76,50      | 76,50      | 1.659,16                       | 1.735,66   | 1.812,16   |
| IV      | 136,5 | 245,70                    | 109,20     | 68,25      | 68,25      | 1.485,49                       | 1.553,74   | 1.621,99   |
| III     | 127   | 228,60                    | 101,60     | 63,50      | 63,50      | 1.381,81                       | 1.445,31   | 1.508,81   |
| II      | 114   | 205,20                    | 91,20      | 57,00      | 57,00      | 1.240,72                       | 1.297,72   | 1.354,72   |
| I       | 100   | 180,00                    | 80,00      | 50,00      | 50,00      | 1.085,21                       | 1.135,21   | 1.185,21   |

(\*) al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del ccnl 18 luglio 2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.

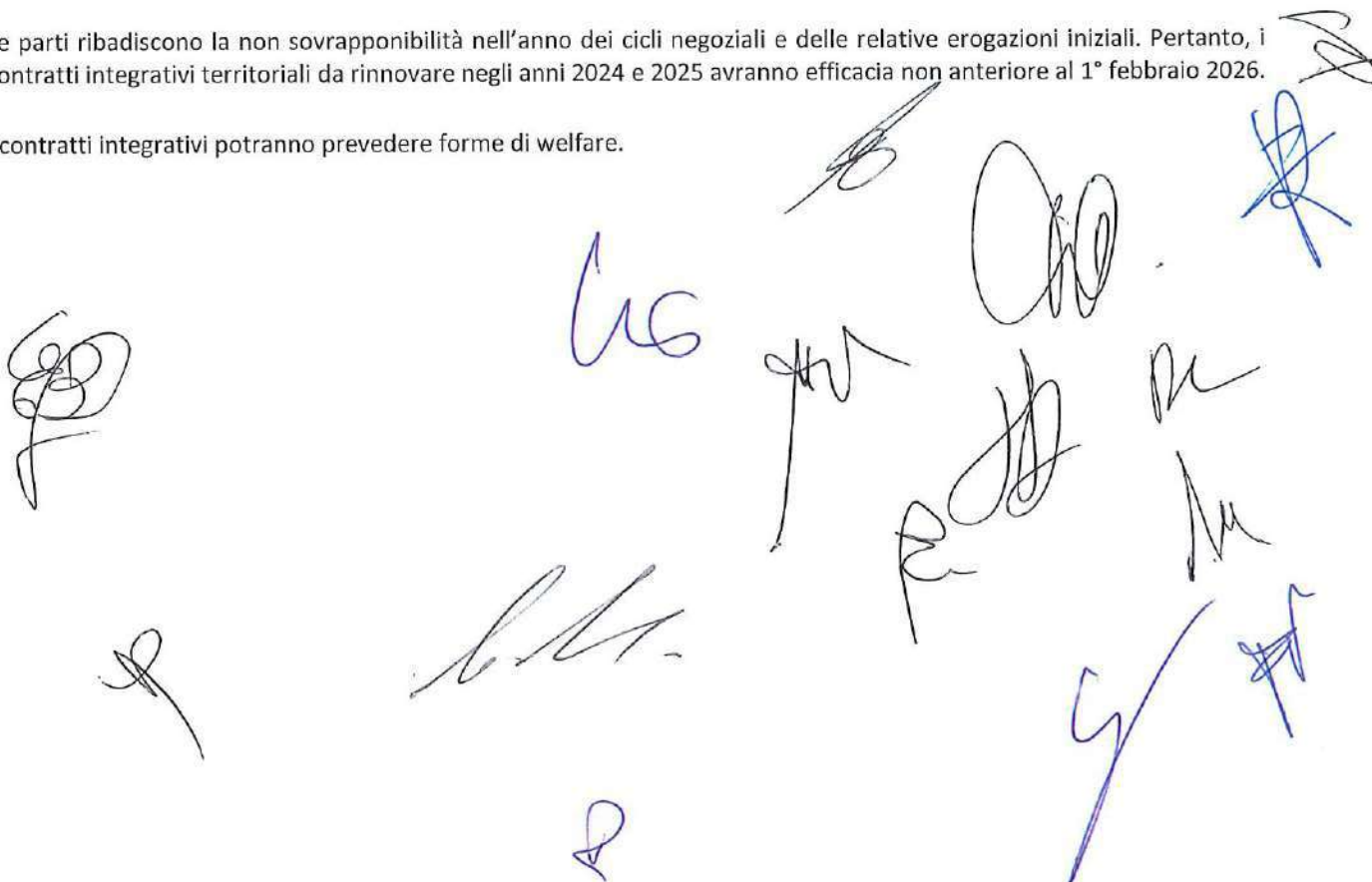
**Decorrenza e durata**

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° febbraio 2025 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30 giugno 2028.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato.

Le parti ribadiscono la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali e delle relative erogazioni iniziali. Pertanto, i contratti integrativi territoriali da rinnovare negli anni 2024 e 2025 avranno efficacia non anteriore al 1° febbraio 2026.

I contratti integrativi potranno prevedere forme di welfare.

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature in black ink. Below it is a smaller, simpler signature. In the center, there are initials 'CS' in blue ink. To the right of 'CS' is a signature in black ink. Further right, there is a large, circular signature in black ink. Below this, there are several other signatures and initials in black and blue ink, including a prominent blue signature at the bottom right. The signatures are scattered across the lower half of the page, below the printed text.